



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>17</b>	<b>10/05/2018</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***Impianto gestione rifiuti sito in Manocalzati via san Prisco, 32 - Elaborato progettuale di ripristino ambientale proposto dalla societa' Immobiliare s.r.l. - Determina motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ed approvazione Elaborato progettuale ai sensi dell'art. 208 c. 11 lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

1. con Decreto Dirigenziale n. 46 del 19/09/2017 è stato denegato il rinnovo - ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti in Manocalzati Via San Prisco, 32 della FIR Ecologia s.rl nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Fioretti, stante la non disponibilità dell'area e degli immobili del complesso industriale ove veniva svolta l'attività, di proprietà della società Immobiliare s.r.l. dovendo su preciso ordine del Giudice (Ordinanza del Tribunale di Avellino n. 3094 del 10/07/2017) procedere alla restituzione degli immobili con decorrenza al 10/10/2017 al legittimo proprietario – Immobiliare s.r.l. -, precisando, altresì, che il diniego del rinnovo all'esercizio comportava la cessazione dell'attività di gestione rifiuti (essendo l'autorizzazione scaduta al 15/05/2017 – art. 208, comma 12 - seconda e terza proposizione - del D.Lgs 152/06), con conseguente pulizia delle aree e delle attrezzature, al fine di evitare forme di inquinamento secondario, ed allontanamento definitivo di eventuali rifiuti presenti nell'impianto, qualora non fossero stati allontanati in ossequio alla diffida prot. n. 505218 del 21/07/2017;
2. la società Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso industriale ove operava la Fir Ecologia s.r.l., dal 28/11/2017 è ritornata in possesso dello stabilimento in forza del verbale di rilascio del Tribunale di Avellino, Ufficio esecuzioni e protesti e la stessa manifestava la facoltà alla Fir Ecologia s.r.l. di accedere a detto stabilimento per la rimozione dei rifiuti ancora presenti nello stabilimento ed al ripristino ambientale;
3. la Provincia di Avellino, anche per il tramite della Polizia Provinciale, ha, su richiesta di questa U.O.D., svolto vari sopralluoghi sul sito, comunicando che il soggetto obbligato FIR Ecologia S.r.l. non ha provveduto a smaltire i rifiuti in giacenza nell'impianto;
4. che questa U.O.D. con nota prot. n. 107381 del 15/02/218, riscontrando la nota della Immobiliare s.r.l., del 09/02/2018 acquisita agli atti in data 12/02/2018 al prot. n. 96467, evidenziava, tra l'altro, che detta società, rientrata nel possesso dello stabilimento nonché di proprietaria del complesso industriale e di custode, era tenuta ad adottare le necessarie misure di prevenzione per neutralizzare la minaccia imminente per la salute pubblica o per l'ambiente (Tar Lombardia 13 marzo 2017 n. 364) anche attraverso l'esecuzione, stante l'inerzia dell'obbligato principale (Fir Ecologia s.r.l.), del piano di ripristino ambientale presentato dalla Fir Ecologia s.r.l. in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero di un puntuale piano di ripristino ambientale con cronoprogramma delle movimentazioni in uscita dei rifiuti ancora in giacenza che avesse tenuto conto della salvaguardia delle matrici ambientali nonché della salute pubblica;
5. la società Immobiliare s.r.l. proprietaria degli immobili, con nota del 03/04/2018 acquisita agli atti in data 04/04/2018 ha trasmesso l'elaborato progettuale di Ripristino Ambientale con cronoprogramma relativo allo stabilimento ex Fir Ecologia s.r.l. sito in Manocalzati (AV) alla via San Prisco, 32, a firma dell'Ing. Martino Modestino, iscritto all'Albo Ingegneri della Provincia di Avellino al 355;
6. con nota del 05/04/2018 prot. 222310 è stata indetta apposita Conferenza di Servizi decisoria semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
7. l'elaborato progettuale, in uno alla convocazione di Conferenza di Servizi sono stati pubblicati sul sito regionale - sezione della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino;

### PRESO ATTO:

- che la Provincia di Avellino, con propria nota del 12/04/2018 prot. n. 17219 del 12/04/2018, ha richiesto chiarimenti in merito ad alcuni aspetti del progetto in essere;
- che la società Immobiliare s.r.l. con pec del 13/04/2018 ha trasmesso alla Provincia di Avellino ed a tutti gli Enti partecipanti alla conferenza le integrazioni richieste, che costituiscono parte integrante dell'elaborato progettuale di Ripristino Ambientale;

- che la Provincia di Avellino con nota pec del 18/04/2018 prot. 18273 acquisita agli atti in data 18/04/2018 prot. n. 253223 ha espresso parere favorevole all'Elaborato progettuale di Ripristino Ambientale di che trattasi;
- che il comune di Manocalzati (AV) con nota pec del 08/05/2018 prot. 2971 acquisita agli atti in pari data al prot. n. 293995, a seguito di richiesta chiarimenti, regolarmente prodotti dal proponente, ha espresso parere favorevole;

## RILEVATO

- **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino, con nota pec del 07/05/2018, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 290254 ha evidenziato: "a) Nel capitolo 5.0 *modalità esecutive* e nel capitolo 6.0 *procedure* dell'elaborato progettuale sono previste e in particolare per i rifiuti classificati con CER 020304, una serie di fasi operative, finalizzate alla separazione e selezione del rifiuto dagli imballaggi che vi contengono oltre ad una fase di trattamento, nel depuratore dell'opificio, della frazione liquida derivante dalla sedimentazione dei rifiuti in argomento, tutte operazioni per le quali la ditta esecutrice della rimozione dei rifiuti e il depuratore aziendale dovrebbero essere provvisti di apposita autorizzazione; definisca prima dell'effettivo inizio delle attività, ricorrendone i presupposti, quanto previsto dalla normativa di settore in materia di rimozione smaltimento/recupero rifiuti pericolosi. b) Approfondire lo studio sull'area acquisendo tutte le informazioni sul sito, identificando e localizzando tutte le potenziali sorgenti primarie di contaminazione, riportandone l'ubicazione su apposita planimetria introducendo un adeguato studio sull'ubicazione ragionata, dei sondaggi, nei punti di maggiore criticità (es. serbatoi interrati o fuori terra, vasche di stoccaggio, aree di stoccaggio di sostanze pericolose e/o rifiuti, rete di adduzione acque reflue industriali, aree di parcheggio non pavimentate, ecc.); il posizionamento ed il numero di sondaggi, individuati nella planimetria, devono corrispondere ai punti di criticità e/o alle sorgenti di contaminazione, indipendentemente dall'estensione del sito; ogni sondaggio con profondità di investigazione di almeno 1 metro al disotto del piano base dei punti di criticità, dovrà essere spinto fino a una profondità non inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Dovranno essere prelevati un campione rappresentativo dello strato superficiale, uno a fondo foro e uno in corrispondenza di ciascun strato eventualmente interessato da evidenze di contaminazione, per singolo carotaggio; nella fase di sondaggio con perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo dovranno essere utilizzati carotieri con diametro idoneo, (Tab. 7.1- diametri di perforazione, paragrafo 7.2 delle linee guida ARPAC approvate) non inferiore a 101 mm., adottando tutti gli accorgimenti previsti dalla citata linea guida; qualora nel corso delle perforazioni si intercetti la falda si dovrà prevedere l'allestimento a piezometro di almeno uno dei sondaggi realizzati a valle idrogeologica del sito, nel caso in cui si nota la direzione di deflusso della falda, inserendo nel piano una cartografia a scala locale con rappresentazione delle isopiezometriche. In alternativa dovranno essere attuate tutte le procedure/attività elencate al punto b) del Cap. 4 delle linee guida Arpac approvate; riportare l'elenco degli analiti da ricercare sia nella fase di indagine dei terreni che per l'eventuale fase di indagine delle acque di falda per i quali, come risulta specificato anche nel Piano, i limiti di riferimento per le CSC sono riportati nella tabella 1, nella tabella 2 dell'allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06; provvedere alla conservazione delle carote di suoli (apponendo alle stesse opportuni cartelli di riferimento prelevati in fase di verifica delle CSC) ciò al fine di consentire, anche a posteriori, controlli di campo ed analitici delle attività svolte";

- **che** l'ATO1 Calore Irpino con nota pec del 09/05/2018 prot. 3105, acquisita agli atti in data 10/05/2018 al prot. n. 0298965, tenuto conto del sopralluogo effettuato dai gestori della rete fognaria (comune di Manocalzati) e dell'impianto di depurazione (Alto Calore Servizi S.p.A.) avvenuto in data 07.05.2018, ha espresso parere favorevole al progetto di ripristino ambientale con l'obbligo di rispettare le prescrizioni indicate nel proprio parere già espresso con nota prot. n. 3028 del 29/06/2016, limitatamente alla durata del ripristino ambientale;

## CONSIDERATO CHE

- la Provincia di Avellino ha espresso parere favorevole;
- il comune di Manocalzati ha espresso parere favorevole;
- l'ATO1 Calore Irpino ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

- è stato acquisito l'assenso degli Enti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito, ovvero, dell'ASL AV e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

**TENUTO CONTO** che per le osservazioni formulate dal Dipartimento Arpac di Avellino saranno impartite puntuali prescrizioni autorizzative;

### **RITENUTO**

poter procedere all'approvazione dell'Elaborato Progettuale di Ripristino Ambientale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in località Piano, via San Prisco, 32 del comune di Manocalzati (AV), che costituisce integrazione all'elaborato già presente agli atti allegato all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione in capo a Fir Ecologia s.r.l. prot. n. 744537 del 15/11/2016;

### **DATO ATTO CHE:**

- il procrastinare lo stoccaggio dei rifiuti non autorizzati può ingenerare rischi di innesco di reazioni che modifichino la natura del rifiuto stesso, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l'integrità del contenitore o che generino forme di inquinamento secondario;
- il MATTM, con nota n. 1495 del 23/01/2018, nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato del 08/03/2017, n. 1089, ha precisato che il proprietario, ancorchè non responsabile dell'inquinamento, è tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione del sito da cui possono scaturire danni all'ambiente.

### **VISTI**

la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i, in particolare art. 208 comma 11 lettera f);

D.G.R. n. 386/2016 del 20/07/2016,

il D.D. n. 46 del 19/09/2017;

il D.D. n. 59 del 05/09/2016;

il D.D. n. 69 del 07/10/2016;

il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Edoardo Buonanno e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 301067 del 10/05/2018 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

## **D E C R E T A**

- 1. LA FORMALE CONCLUSIONE** positiva dei lavori della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 L. 241/90 e s.m.i. e conseguentemente **la presa d'atto ed approvazione** dell' Elaborato Progettuale di Ripristino Ambientale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti (ex Fir Ecologia s.r.l.), integrato in fase procedimentale, in località Piano, via San Prisco, 32 del comune di Manocalzati (AV), presentato dalla società Immobiliare s.r.l., proprietaria dello stabilimento industriale ed attuale detentrica dello stesso, che costituisce integrazione all'elaborato già presente agli atti, allegato all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione in capo a Fir Ecologia s.r.l. prot. n. 744537 del 15/11/2016, valutato nella Conferenza di Servizi del 07/09/2017, trattandosi di specificazione dello stesso, in ragione dello stato attuale dello stabilimento e della presenza in esso di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero o smaltimento presso altro impianto autorizzato e di cui all'art. 208 comma 11 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2. AUTORIZZARE** quanto previsto dall'Elaborato progettuale di ripristino ambientale di cui al punto 1, con le seguenti prescrizioni:

a) le attività previste dovranno svolgersi senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare pregiudizio all'ambiente ed in particolare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, e senza causare inconvenienti da rumori o odori;

b) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate sono riconducibili al D13 ed R12 di cui rispettivamente agli allegati B e C della Parte IV al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con esclusione del trattamento nel depuratore dell'opificio della frazione liquida derivante dalla sedimentazione dei rifiuti di cui alle osservazioni del Dipartimento ARPAC di Avellino;

c) le operazioni autorizzate dovranno svolgersi nel rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., assicurando il controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, con la compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico degli stessi, e nel rispetto della disciplina relativa al trasporto di cui al successivo art. 193;

d) divieto assoluto di conferimento nello stabilimento industriale di che trattasi di rifiuti, precisando che il presente decreto è finalizzato esclusivamente al ripristino ambientale del sito, a seguito di cessazione dell'attività;

e) le indagini preliminari, da svolgersi conseguentemente alle operazioni di rimozione dei rifiuti e dell'impiantistica esistente e non più funzionale e pulizia dello stato dei luoghi, dovranno essere conformi alle "linee guida" marzo 2016 – predisposte dall'ARPA Campania ed approvate con D.G.R. n. 417 del 27/07/2016, pubblicate sul BURC n. 55 del 16/08/2016, con le seguenti ulteriori prescrizioni di cui al parere del Dipartimento ARPAC di Avellino: Approfondire lo studio sull'area acquisendo tutte le informazioni sul sito, identificando e localizzando tutte le potenziali sorgenti primarie di contaminazione, riportandone l'ubicazione su apposita planimetria introducendo un adeguato studio sull'ubicazione ragionata, dei sondaggi, nei punti di maggiore criticità (es. serbatoi interrati o fuori terra, vasche di stoccaggio, aree di stoccaggio di sostanze pericolose e/o rifiuti, rete di adduzione acque reflue industriali, aree di parcheggio non pavimentate, ecc.); il posizionamento ed il numero di sondaggi, individuati nella planimetria, devono corrispondere ai punti di criticità e/o alle sorgenti di contaminazione, indipendentemente dall'estensione del sito; ogni sondaggio con profondità di investigazione di almeno 1 metro al disotto del piano base dei punti di criticità, dovrà essere spinto fino a una profondità non inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Dovranno essere prelevati un campione rappresentativo dello strato superficiale, uno a fondo foro e uno in corrispondenza di ciascun strato eventualmente interessato da evidenze di contaminazione, per singolo carotaggio; nella fase di sondaggio con perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo dovranno essere utilizzati carotieri con diametro idoneo, (Tab. 7.1- diametri di perforazione, paragrafo 7.2 delle linee guida ARPAC approvate) non inferiore a 101 mm., adottando tutti gli accorgimenti previsti dalla citata linea guida; qualora nel corso delle perforazioni si intercetti la falda si dovrà prevedere l'allestimento a piezometro di almeno uno dei sondaggi realizzati a valle idrogeologica del sito, nel caso in cui si nota la direzione di deflusso della falda, inserendo nel piano una cartografia a scala locale con rappresentazione delle isopiezometriche. In alternativa dovranno essere attuate tutte le procedure/attività elencate al punto b) del Cap. 4 delle linee guida Arpac approvate; riportare l'elenco degli analiti da ricercare sia nella fase di indagine dei terreni che per l'eventuale fase di indagine delle acque di falda per i quali, come risulta specificato anche nel Piano, i limiti di riferimento per le CSC sono riportati nella tabella 1, nella tabella 2 dell'allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06; provvedere alla conservazione delle carote di suoli (apponendo alle stesse opportuni cartelli di riferimento prelevati in fase di verifica delle CSC) ciò al fine di consentire, anche a posteriori, controlli di campo ed analitici delle attività svolte”;

- 3. PRENDERE ATTO** che la Società Immobiliare S.r.l. ha affidato le attività di movimentazione, selezione, imballaggio, carico e trasporto a recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti nel sito, di cui al punto 2 b) del presente decreto, alla Società Sirio Ambiente & Consulting s.r.l., iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale del Lazio al n. RM/013894 nelle categorie e classi 1 D, 4 C, 5 C, 8 E, 9 B, 10 B - A, responsabile Tecnico ing. Francesco Di Filippo;

4. **DISPORRE** che le attività dovranno avere inizio con ogni urgenza dalla notifica del presente Decreto e comunque non oltre 30 giorni, e concludersi entro sei mesi dalla data di inizio attività, come da cronoprogramma presentato, e comunque non oltre il 10/12/2018. La data di inizio attività dovrà essere preventivamente comunicata alla U.O.D. 50 17 05, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino, al Comune di Manocalzati, alla Provincia di Avellino ed al Dipartimento ARPAC di Avellino, cui dovranno, altresì, essere inviate con cadenza bimestrale, i *reports* dell'eseguito, corredati dei relativi FIR;
5. **FARE OBBLIGO** alla Società Immobiliare s.r.l. di produrre, al termine delle attività appositamente relazione tecnica asseverata attestante la regolare esecuzione e conformità all'elaborato progettuale di ripristino ambientale di che trattasi, corredato della dichiarazione degli esiti delle indagini ambientali preliminari di cui al punto 2, lettera e) del presente Decreto, da rendersi su modello approvato con D.D. n. 541 del 31/08/2016, pubblicato sul BURC n. 60 del 12/09/2016;
6. **PRECISARE** che resta ferma la validità della Polizza Fidejussoria rilasciata dalla ABC ASICURARI REASICURARI S.A., serie IW n. 200015 del 15/06/2017, con scadenza al 31/01/2020, per eventuali danni all'ambiente, presentata dalla Società FIR Ecologia s.r.l., obbligata principale per le attività di ripristino ambientale e risultata, allo stato, inadempiente;
7. **DI RIATTIVARE** la validità, limitatamente alla durata dell'attività di ripristino ambientale di che trattasi e comunque non oltre il 10/12/2018, dell'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura di cui al D.D. n. 59 del 05/09/2016 ed allo scarico in corpo idrico superficiale di cui al D.D. n. 69 del 07/10/2016, con le relative prescrizioni ivi riportate, consultabili rispettivamente sui BURC n. 58 del 05/09/2016 e n. 66 del 10/10/2016 e sulla relativa documentazione progettuale agli atti di questa U.O.D.;
8. **DI PRESCRIVERE** che, pur trattandosi di attività che non generano emissioni in atmosfera significative, siano adottate idonee misure gestionali per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene e/o per le emissioni diffuse di polveri;
9. **PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE DECRETO**, trova applicazione la normativa di settore in materia di rifiuti, nonché, per quanto applicabile, quella di ripristino ambientale di cui agli artt. 239 e ss. del D.Lgs. 152/06, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e quelle eventuali di prevenzione antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011;
10. **NOTIFICARE** il presente Decreto Dirigenziale alla Società Immobiliare s.r.l. con sede in Manocalzati (AV) alla via I° Maggio, 5;
11. **TRASMETTERNE** copia al Comune di Manocalzati (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'ATO 1 Calore Irpino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Avellino, alla Società Fir Ecologia s.r.l., all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
12. **SPECIFICARE** che, ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt., avverso il presente atto, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
13. **DISPORRE** la pubblicazione sul sito regionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente "Regione Casa di Vetro".

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta